



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

Via Roma n. 56
Telefono: 0365 84221
Fax: 0365 824351
Cap: 25070

Sito: www.comune.preseglie.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.preseglie.bs.it
E-mail: info@comune.preseglie.bs.it

AVVISO

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 08/06/2024 E DOMENICA 09/06/2024

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del Decreto-Legge 03/01/2006, n. 1, convertito, con modificazioni, con la Legge 27/01/2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 28/2009 del 08/05/2009;

RENDE NOTO CHE

in occasione delle prossime consultazioni referendarie fissate per domenica 12 giugno 2022, gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione **entro lunedì 20/05/2024**, (20° giorno antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo messo a disposizione.

Solamente in caso di elezioni comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

L'Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, lì 1° maggio 2024

IL SINDACO
f.to Pietro Andus Aristo